

R.G. 6581/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO**

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 21 giugno 2018

da

_____, rappresentate e difese, per procura in calce al ricorso, dall'Avv. Marco Colombo, elettivamente domiciliato in Cantù (CO), in via Al Monte 13/a, presso lo studio dell'Avv. Sergio Di Bella.

ricorrenti

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
in persona del ministro *pro tempore*

convenuto contumace

OGGETTO: servizio pre-ruolo

i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER LE RICORRENTI

:

Previa disapplicazione dell'art. 569 D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 in relazione all'art. 6 D.lgs. 368/2011 in conflitto con la direttiva comunitaria del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, clausola 4 come attuata nel richiamato D.lgs. 368/2011, voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, accertare, ritenere e dichiarare il diritto di tutti i ricorrenti, ai fini della progressione stipendiale e dell'anzianità di servizio, all'integrale riconoscimento del servizio *pre ruolo*, ai fini economici e giuridici svolto dagli stessi, già riconosciuto dal Ministero convenuto, e precisamente

anni 5 mesi 2 e giorni 20 di servizio,

anni 9 mesi 11 giorni 1 di servizio e per l'effetto condannare

il MIUR al pagamento alla corresponsione della differenza tra quanto percepito dai ricorrenti e quanto sarebbe loro spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta e condannare il MIUR a collocare i ricorrenti nel gradino salariale corrispondente all'anzianità di servizio come sopra riconosciuta.



Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore del costituito procuratore antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in via telematica in data 21 giugno 2018, ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA.

riferiva di essere collaboratore scolastico, assunta dal MINISTERO convenuto a tempo indeterminato con contratto in data 1° settembre 2011. Superato l'anno di prova, la ricorrente aveva chiesto la ricostruzione della carriera fini giuridici ed economici. A fronte di un'infinità di anni 5 mesi 2 e giorni 20 di servizio non di ruolo, il Ministero aveva riconosciuto l'anzianità di anni 4 mesi 9 e giorni 22 (doc. 2 fasc. ric.).

riferiva di essere stata assunta, quale collaboratore scolastico, a tempo indeterminato con contratto in data 1° settembre 2010. Precedentemente, la ricorrente aveva effettuato servizi tre ruolo a partire dall'anno scolastico 2000/2001. Il MIUR aveva provveduto alla ricostruzione di carriera (doc. 4 fasc. ric.) riconoscendo l'anzianità a fini giuridici economici di anni 7 mesi 11 giorni 10, anziché quella complessiva di anni 9 mesi 11 giorni 1.

instavano quindi per il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio per il periodo prestato con contratti a tempo determinato.

Non si costituiva il MIUR, che veniva pertanto dichiarato contumace.

All'udienza del 23 ottobre 2018, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di è fondato e va accolto.

Le ricorrenti, una volta immesse in via stabile nei ruoli dell'insegnamento e superato il periodo di prova, elevano domanda volta ad ottenere la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento del servizio *pre-ruolo*, al fine della loro collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali.

La disposizione contenuta nell'articolo 485, comma 1, D.Lgs. 297/1994, — fermo restando che nulla è dovuto a titolo di scatti di anzianità maturati durante il periodo di precariato — dispone: *“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente*



terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.

Tale norma, diversamente dalla *diretta applicazione* della clausola n. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/70 ai rapporti di lavoro sorti per effetto di un contratto di lavoro a termine, risulta operativa solo per l'ipotesi di immissione in ruolo del personale scolastico.

Si dolgono quindi [] per il mancato riconoscimento dell'integrale periodo di *pre-ruolo* e pretendono che tale riconoscimento venga effettuato, con riferimento a tutti gli anni di siffatto servizio.

2. Il MIUR, non costituitosi e dichiarato pertanto contumace a seguito dell'accertamento della regolarità della notifica del ricorso e del decreto, effettuata all'Avvocatura Distrettuale tramite p.e.c., non ha fatto constare alcun argomento in suo favore.

3. Nel merito, si tratta di valutare la regola di cui agli artt. 489, D.Lgs. 297/1994 e 11, comma 14, Legge 124/1999 che stabiliscono che ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio per la collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali il periodo di insegnamento *non di ruolo* sia considerato come anno scolastico intero se ha avuto durata di almeno 180 giorni (oppure se è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale).

L'art. 489, D.Lgs. 297/1994 dispone: *“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.*

Il testo dell'art. 11, comma 14, Legge 124/1999: *“Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.*

4. Va qui richiamata la diretta applicabilità nel nostro ordinamento della clausola 4, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70.

La clausola vieta l'applicazione di *“condizioni di impiego”* deteriori per i lavoratori a termine, determinate dal *“solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”*. Tale clausola precisa altresì, al punto 4, che *“i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro devono essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.*



Pare evidente che la norma di cui all'art. 485, comma 1, D.Lgs. 297/1994 (non abrogata, il che ha rilevanza con riferimento alle precisazioni effettuate dagli artt. 489, D.Lgs. 297/1994 e 11, comma 14, Legge 124/1999), che limita il riconoscimento del pre-ruolo solo ad alcuni periodi di servizio svolti prima dell'assunzione a tempo indeterminato, si ponga in contrasto con la norma, *self-executing*, contenuta nella richiamata clausola 4. L'art. 485, comma 1, D.Lgs. 297/1994, in esecuzione della clausola 4, andrà *disapplicato* da parte del giudice interno, nella parte in cui esso fa riferimento alla limitazione temporale.

L'art. 485, comma 1, D.Lgs. 297/1994, andrà pertanto letto senza alcun riferimento alla limitazione del riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente non di ruolo solamente ad alcuni anni, per intero, e a porzione di anni per la residuale parte.

La regola deve essere necessariamente integrata da quella prevista dall'art. 489, D.Lgs. 297/1994 così come interpretato dall'art. 11, comma 14, Legge 124/1999, norma questa che, come sopra si è visto, prevede che una volta entrati in ruolo e così ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio per la collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali il periodo di insegnamento non di ruolo sia da considerare come anno scolastico intero ove abbia avuto *durata di almeno 180 giorni oppure ove sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale*.

Preme ora evidenziare come l'equiparazione operata dalla norma sopra ricordata - l'art. 489, D.Lgs. 297/1994 - tra anno intero e servizio frazionato reso dal supplente per almeno 180 giorni ovvero servizio reso dal supplente in via continuativa dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, sia coerente con il fatto che il supplente, nella stragrande maggioranza dei casi, non viene retribuito, a differenza di quanto accade al dipendente di ruolo, durante il periodo estivo.

Il supplente pertanto, in assenza dell'equiparazione operata dall'art. 489, D.Lgs. 297/1994, risulterebbe discriminato rispetto al lavoratore di ruolo, di modo che il meccanismo disciplinato dalla norma in esame si palesa del tutto coerente, una volta che il lavoratore precario sia entrato in ruolo, con la finalità di ricondurre sul medesimo piano i lavoratori di ruolo con quelli che siano stati assunti solamente dopo un lungo periodo di insegnamento in forma precaria.

Posto quanto sopra, la domanda avanzata dalle parti ricorrenti deve essere integralmente accolta, dovendo quindi essere affermato il diritto delle stesse a vedersi riconosciuto in via integrale, e secondo il meccanismo di cui all'art. 489, D.Lgs. 297/1994 così come interpretato dall'art. 11, co. 14, Legge 124/1999, come anno di ruolo il servizio di insegnamento non di ruolo reso in modo scaglionato per la durata di almeno 180 giorni nell'arco di un anno scolastico oppure per tutto il lasso temporale intercorrente dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Ciò sul presupposto in fatto che

abbiano svolto, come si evince dai contratti e certificati di servizio prodotti, periodi di servizio pre-ruolo che, per ogni anno scolastico hanno superato il numero di 180 giorni.



5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2.500,00, oltre oneri di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) **accerta e dichiara** il diritto di

ai fini della progressione stipendiale e dell'anzianità di servizio, all'integrale riconoscimento del servizio *pre ruolo* svolto dalle stesse, ai fini economici e giuridici, già riconosciuto dal Ministero convenuto, e precisamente

anni 5 mesi 2 e giorni 20 di servizio, anni 9 mesi 11 giorni 1 di servizio; **condanna** il MIUR alla corresponsione della differenza tra quanto percepito dalle ricorrenti e quanto sarebbe loro spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta; **condanna** il MIUR a collocare le ricorrenti nel gradino salariale corrispondente all'anzianità di servizio come sopra riconosciuta;

2) **condanna** la parte soccombente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del Difensore Avv. Marco L. Colombo, liquidate in complessivi € 2500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.

Così deciso il 23 ottobre 2018.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani

